CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

CCIAA VALDOSTANA SCADENZIARIO DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE – D.P.C.M. 8 NOVEMBRE 2013			
Denominazione	**Sintesi o breve descrizione del contenuto**	**Riferimento normativo**	**Collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento**
Misure del diritto annuale	La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.	Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18, c. 4 e 5	https://www.ao.camcom.it/it/diritto-annuale
Titolare effettivo	L'adempimento prevede l'obbligo di comunicare in via telematica al Registro delle Imprese i dati relativi ai propri titolari effettivi. Questa disposizione è rivolta a società di capitali (come s.r.l. e s.p.a.), società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute, trust e istituti giuridici affini. Per quanto riguarda le scadenze, i termini per l'invio della pratica sono attualmente sospesi. Il Consiglio di Stato, con un'ordinanza del 15 ottobre 2024, ha deciso di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea per un parere in via pregiudiziale. Di conseguenza, l'obbligo rimane temporaneamente in stand-by in attesa della pronuncia europea e dei successivi sviluppi.	Art. 21 c. 1 D.Lgs. 231/2007 (e successive modifiche). Decreti attuativi: Decreto MEF/MIMIT 11/03/2022 n. 55; DM MIMIT 12/04/2023; DM MIMIT 29/09/2023.	https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/titolare-effettivo

Pec amministratori	Dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica. .	Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, art. 13, comma 3	https://www.ao.camcom.it/it/notizie/obbligo-pec-gli-amministratori-decreto-legge-n159-31-ottobre-2025